

SCRITTURA PRIVATA E ATTO TRANSATTIVO

TRA

CALCATERRA Rossana, C.F. CLCPSN59T65Z614M, residente in Casarsa della Delizia (PN), Via Paolo Zuccheri n. 14, rappresentata dall'avv. Guetano Vinci del Foro di Pordenone

E

CALCATERRA Oscar, C.F. CLCSCR47T20B940R, residente in Novara (NO), Via Monte Grappa n. 31, rappresentato dagli avv.ti Giuseppe Laguzzi del Foro di Novara e Ladislao Kowalski del Foro di Pordenone

PREMESSO CHE

Le parti sono costituite nel giudizio civile n. 2974/2015 R.G. radicato avanti il Tribunale Ordinario di Pordenone promosso dal Sig. CALCATERRA Oscar il quale, citando le convenute Sig.ra CALCATERRA Rossana e Sig.ra CALCATERRA Silvana, C.F.: CLCSVN44B69B940Z, residente in Maracalbo (Zulia), 9B N. 62/112 (VENEZUELA), agiva al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrarius relectis: A) In via principale: a.1) accertato l'inadempimento di non scarsa importanza della sig.ra Rossana Calcaterra relativo all' onere previsto nella donazione del 28/03/1996 avente ad oggetto la quota di 12/18 di nuda proprietà dell'immobile sito in Casarsa della Delizia, così come meglio identificato nella visura catastale prodotta quale doc. 1, risolvere la donazione di cui all'atto del 28/03/1996 del Notaio Maria Luisa Sperandio, repertorio n. 27404, raccolta n. 6877 e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare la convenuta Calcaterra Rossana a corrispondere alla massa ereditaria la somma di € 1.779 per le spese sostenute dalla de cuius per la redazione dell'atto di donazione prodotto quale doc. 2; oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo; a.2) accertato e dichiarato che dal 1982 e sino a tutt'oggi la sig.ra Rossana Calcaterra occupa, dapprima da sola e dal 1988 congiuntamente con il proprio nucleo familiare, la intera unità immobiliare caduta in successione, dichiararla tenuta e conseguentemente condannarla a corrispondere all'esponente e/o alle masse ereditarie i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "pro quota" del bene comune e dei relativi profitti, a decorrere dal momento dell'inizio dell'utilizzo del succitato bene sino al momento dello scioglimento della comunione ereditaria, frutti quantificati nella misura di € 700 mensili od in quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa; oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo; a.3) accertato e dichiarato che la signora Tomasin Rosina, oltre a far fronte con i propri beni ad ogni personale necessità, ha contribuito al mantenimento dell'intero nucleo familiare della figlia Rosanna Calcaterra, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la succitata convenuta a corrispondere alla massa ereditaria la complessiva somma di € 53.445,18 o quell'altra maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa da determinarsi eventualmente anche in via equitativa; oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo; a.4) accertato e dichiarato che la signora Rossana Calcaterra ha prelevato l'importo di € 906,51 esistente in data 01.12.2009 (giorno del decesso della signora Tomasin Rosina), sul conto corrente n. 7607 intestato alla suddetta de cuius dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la succitata convenuta a corrispondere alla massa ereditaria la complessiva somma di € 906,51; oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo; a.5) accertato e dichiarato che il sig. Oscar Calcaterra è coerede, per la quota di 2/9, con la sig.ra Rosina Tomasin (titolare di 3/9 in forza di

successione legittima al coniuge) e con le signore Rossana e Silvana Calcaterra (titolari, in forza di successione legittima al padre, della quota di 2/9 ciascuno) della eredità del defunto signor Calcaterra Luigi, nonché coerede con le signore Rossana e Silvana Calcaterra, per la quota di 1/3 ciascuna della defunta signora Tomasin Rosina; a.6) tutto quanto premesso nei precedenti punti, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni ricevuti in successione dai signori Tomasin Rosina, Oscar, Rossana e Silvana Calcaterra in seguito al decesso del sig. Luigi Calcaterra, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni ricevuti in successione dai signori Oscar, Rossana e Silvana Calcaterra in seguito al decesso della sig.ra Tomasin Rosina; con l'assegnazione dei beni in natura ed in caso di impossibilità alla divisione, procedere alla vendita degli stessi con la ripartizione del ricavato secondo le quote ereditarie. B) In via subordinata: b.1) nella denegata ipotesi in cui il Tribunale Ill.mo non ritenga risolta la donazione di cui all'atto del 28.03.1996 del Notaio Maria Luisa Sperandio, repertorio n. 27404, raccolta n. 6877 accertare e dichiarare la lesione dei diritti ereditari di parte attrice ad opera delle disposizioni di cui al sopra citato atto di donazione con il quale la defunta signora Tomasin Rosina aveva disposto a titolo di liberalità del 12/18 del bene immobile sito in Comune di San Giovanni di Casarsa, Via Zuccheri n. 14 in favore della signora Calcaterra Rossana e per l'effetto dichiarare e disporre la riduzione della predetta donazione ai sensi dell'art. 555 c.c., al fine di reintegrare la quota del legittimario leso, anche con riferimento all'art. 737 c.c. ed ai relativi obblighi di collazione in capo alla convenuta donataria. b.2) Analogamente, in caso in cui la corresponsione del complessivo importo di € 53.445,18 eseguita dalla signora Tomasin Rosina a titolo di contributo al mantenimento del nucleo familiare della figlia Rosanna Calcaterra sia considerato dal Tribunale Ill.mo una donazione, accertare e dichiarare la lesione dei diritti ereditari di parte attrice ad opera delle disposizioni di cui al sopra citato atto di donazione in favore della signora Calcaterra Rossana e per l'effetto dichiarare e disporre la riduzione della predetta donazione ai sensi dell'art. 555 c.c., al fine di reintegrare la quota del legittimario leso, anche con riferimento all'art. 737 c.c. ed ai relativi obblighi di collazione in capo alla convenuta donataria. C - In ogni caso, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge".

La Sig.ra CALCATERRA Rossana si costituiva nel predetto giudizio, contestando le domande attoree in fatto ed in diritto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "IN VIA PRELIMINARE: dichiararsi improcedibile la domanda per invalidità del procedimento di mediazione per tutte le ragioni indicate in premessa. NEL MERITO: in via principale: procedersi alla divisione, assegnando in natura salvo conguaglio l'immobile alla Sig.ra Rossana, tenuto conto delle spese tutte affrontate dalla convenuta per la sua conservazione e miglioramento, nonché quelle affrontate dalla convenuta nell'interesse della de cuius operando le dovute compensazioni. Rigettare tutte le residue domande in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni indicate nel presente atto. Spese di lite interamente rifuse, oltre accessori di legge e contributo del 15%".

La pretesa spargata dal Sig. CALCATERRA Oscar nel giudizio n. 2974/2015 R.G. è rivolta esclusivamente nei confronti della Sig.ra CALCATERRA Rossana, mentre egli nulla ha a che pretendere nei confronti della Sig.ra CALCATERRA Silvana, tant'è vero che la citazione di quest'ultima avveniva esclusivamente in ossequio all'art. 102 C.p.c.

All'udienza del 12.03.2019, il Tribunale di Pordenone disponeva una consulenza tecnica d'ufficio incaricando l'Ausiliario di formare un progetto divisionale dell'asse ereditario della Sig.ra TOMASIN Rosina tenendo conto di eventuali collazioni da conferire e di tentare la conciliazione tra le parti, come meglio precisato nel quesito di cui al verbale della predetta udienza. L'accertamento peritale si concludeva con la relazione del 14.08.2019 a firma del CTU Dott. Paolo Berti e che si allega alla presente scrittura costituendone parte integrante (DOC. 1).

Il progetto divisionale prevedeva: A) l'assegnazione in favore della Sig.ra CALCATERRA Rossana dell'intero diritto di proprietà dell'immobile sito in Casarsa della Delizia (PN), Via Paolo Zuccheri, verso un congruo di Euro 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00) a favore del Sig. CALCATERRA Oscar ed a carico della Sig.ra CALCATERRA Rossana (pag. 40 sub DOC. 1); B) il pagamento della somma di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) in favore del Sig. CALCATERRA Oscar a carico della Sig.ra CALCATERRA Rossana, a titolo di collazione, pari a 1/3 della quota disponibile della massa ereditaria netta da dividersi in relazione alla donazione disposta dalla Sig.ra TOMASIN Rosina in favore della Sig.ra CALCATERRA Rossana della quota di 12/18 dell'immobile di Casarsa della Delizia (PN), Via Paolo Zuccheri n. 14 (pag. 41 sub DOC. 1).

Tutto ciò premesso, le parti, facendosi reciproche concessioni, intendono porre fine al contenzioso in oggetto come indicato nei seguenti termini

ART. 1

Le premesse e il documento allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2

Con la sottoscrizione della presente scrittura, le parti, a soli scopi conciliativi e senza nulla riconoscere, dichiarano di definire il procedimento n. 2974/2015 R.G. radicato avanti il Tribunale di Pordenone con l'accettazione del progetto divisionale allegato sub DOC. 1 e per l'effetto il Sig. CALCATERRA Oscar cede e trasferisce in favore della Sig.ra CALCATERRA Rossana la propria quota di 1/9 del diritto di proprietà delle unità immobiliari come di seguito allibrate. Catasto Fabbricati del Comune di Casarsa della Delizia, Foglio 13, Particella 234, Sub 1, Categoria A/7, Classe 2, Consistenza 9,5 vani, Rendita 805,55, Via P. Zuccheri n. 14, piano: S1 - T; Catasto Fabbricati del Comune di Casarsa della Delizia, Foglio 13 Particella 234, Sub 2, Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 20 mq, Rendita Euro 44,42, Via P. Zuccheri n. 12, piano: S1; Catasto Terreni del Comune di Casarsa della Delizia, Foglio 13, Particella 234, Sub 3; contestualmente, il Sig. CALCATERRA Oscar rinuncia espressamente all'ipoteca legale sui predetti immobili. La Sig.ra CALCATERRA Rossana, senza che ciò possa costituire riconoscimento di alcun debito o responsabilità ed a soli fini conciliativi, dichiara di corrispondere in favore del Sig. CALCATERRA Oscar, che accetta, la somma omnicomprensiva di Euro 65.500,00 (sessantacinquemilacinquecento/00) nei seguenti termini e modi: entro il giorno 09.07.2020 Euro 32.750,00 (trentaduemilasettecentocinquanta/00) a mezzo di

bonifico bancario intestato al Sig. CALCATERRA Oscar alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT 24 1 02008 10101 000102337672, entro il 09.12.2020 Euro 32.750,00 (trentaduemilasettecentocinquanta/00) a mezzo di bonifico bancario sempre intestato al Sig. CALCATERRA Oscar alle predette coordinate bancarie. Le parti dichiarano che alla prossima udienza del procedimento n. 2974/2015 R.G., per il tramite dei propri difensori, insisteranno nella congiunta richiesta di emissione del provvedimento di conciliazione avanti l'Autorità Giudiziaria con cui verrà dichiarato esecutivo il progetto divisionale del CTU di data 14.08.2019 (sub DOC. 1) ed il Sig. CALCATERRA Oscar dichiara di rinunciare ad ogni effetto di legge alle domande, richieste e conclusioni formulate nel proprio atto di citazione del 22.06.2015, memoria n. 1 ex art. 163 VI c. C.p.c. del 04.10.2018 e di ogni eventuale altra domanda richiesta e conclusione formulata in altri atti del contenzioso n. 2974/2015 R.G. e relativi verbali di causa, nessuno escluso.

ART. 3

Una volta emesso il provvedimento di conciliazione avanti l'Autorità Giudiziaria o altro provvedimento giudiziario conclusivo della vertenza in oggetto in cui si darà atto che il compendio ereditario verrà diviso secondo il progetto divisionale del CTU come indicato sub art. 2 della presente scrittura e con l'accredito della somma omnicomprensiva di Euro 65.500,00 (sessantacinquemilacinquecento/00) in favore del Sig. CALCATERRA Oscar, le parti dichiarano che nulla avranno più a che pretendere reciprocamente l'una dall'altra per le causali di cui al contenzioso n. 2974/2015 R.G. radicato avanti il Tribunale di Pordenone, rinunciando espressamente ad ogni domanda ed eccezione, anche nei confronti della Sig.ra CALCATERRA Silvana C.F.: CLCSVI44B69B940Z, residente in Marzcalbo (Zulia), 9B N. 62/112 (VENEZUELA), con spese di lite interamente compensate. I Sigg. CALCATERRA Oscar e CALCATERRA Rossana concordemente dichiarano di sopportare in via paritaria e ciascuno per la quota di ½ l'importo dei compensi, spese, oneri ed accessori maturati dal CTU per l'attività di Ausiliario eseguita in seno al procedimento n. 2974/2015 R.G. Le parti concordemente dichiarano che CALCATERRA Rossana sopporterà le spese ed oneri relativi alla trascrizione presso la Conservatoria dei RR.ii. di Pordenone dell'ordinanza ex art. 789 C.p.c. e di ogni altra attività ad essa connessa o propedeutica.

ART. 4

La sottoscrizione dei difensori della presente scrittura ha da valere quale atto formale di rinuncia alla solidarietà professionale e autentica delle sottoscrizioni.

Si allega: DOC. 1) relazione Dott. Paolo Berti del 14.08.2019.

Per Pordenone, il 9.7.2020

CALCATERRA Rossana

CALCATERRA Oscar

avv. Gaetano Vinci

avv. Giuseppe Laguzzi

avv. Ladislao Kowalski